

PROGRAMMA NAZIONALE “INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027” CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA E LA SOCIETÀ’ DELLA SALUTE EMPOLESE VALDARNO VALDELSA

per lo svolgimento delle funzioni di attuatore di progetto nella gestione di attività del Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 2021 – 2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusion e Lotta alla Povertà) a valere sull’Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà”, approvato con Decreto prot. n. 268 del 7 agosto 2024

tra

l’UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA C.F. 91016930488 (di seguito Beneficiario) della Regione TOSCANA rappresentato da ALESSIO MUGNAINI in qualità di PRESIDENTE MGNLSS86A09D403V .

e

la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa rappresentato da Francesca Gianni in qualità di PRESIDENTE.

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni (nel prosieguo anche “Codice privacy”);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche “GDPR”);
- l’articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento

e gestione;

- il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente pro-tempore della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022 e riprogrammato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2025) 8009 del 18 novembre 2025 (Versione 3);

- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);

- il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 4 del 4 agosto 2025 di cui al Decreto n. 206 del 4 agosto 2025 e ss.mm.ii;

- il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 versione 5 del 15/11/2025 e ss.mm.ii.;

- il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3 di gennaio 2026 e ss.mm.ii;

- il Disciplinare di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte per l'assunzione del personale presso gli ATS;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari, triennio 2022-2024, siglato il 23 febbraio 2026;

- la Comunicazione della Commissione Europea n. C/2024/7467 Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Regolamento recante disposizioni comuni);

- la "Nota Metodologica per l'adozione di Unità di Costo Standard nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al FSE+ di cui all'articolo 53 (b) del Regolamento (UE) 2021/1060" per gli interventi presentati a valere sul PN Inclusione 2021-2027, approvata con Decreto Direttoriale n.15 del 29 gennaio 2024, aggiornata da ultimo con decreto direttoriale n. 130 del 5 maggio 2026 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO

- che il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in quattro priorità principali, di cui la priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, ha il seguente obiettivo specifico: k (ESO4.11) - “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”;

- che la priorità 1 è riferita alla possibilità di realizzare interventi nell'ambito dell'“Inclusione e protezione sociale” dell'Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il miglioramento complessivo dell'accessibilità e della qualità dei servizi sociali ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali dell'offerta attraverso interventi orientati al rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori;

- che per conseguire tale risultato il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 destina specifiche risorse, nell'ambito della priorità e dell'obiettivo specifico sopra indicati, ad azioni integrate di empowerment dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali, attraverso il potenziamento delle figure professionali sociali e delle relative competenze;

- l'opportunità di sostenere, in modo strutturale, il rafforzamento della capacità degli Ambiti territoriali sociali (ATS) di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali rivolti alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato per il prossimo triennio per le seguenti figure professionali: 1. Funzionario amministrativo; 2. Funzionario contabile – economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario psicologo; 4. Funzionario educatore professionale socio pedagogico; 5. Funzionario pedagogo.

VISTO ALTRESI'

- il decreto del Capo dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, con cui è stato approvato l'avviso recante “Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025- 2027”, con i relativi allegati, assegnando a tale intervento risorse complessivamente pari a 300 milioni di euro a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

- il decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, come modificato dal decreto direttoriale n. 59 del 25 marzo 2025, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione delle unità di personale da assegnare ad ogni Ambito territoriale sociale, individuate sulla base della ricognizione sul fabbisogno di personale effettuata dagli ATS interessati tramite la piattaforma SIOSS;

- l'articolo 2 del medesimo decreto direttoriale n. 40 del 14 marzo 2025, ove si prevede l'incremento delle risorse

disponibili per tale intervento da 300 milioni di euro a 545 milioni di euro, a valere sulla Priorità 1 del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, OS k (ESO 4.11) a fronte della dimensione del fabbisogno indicato dagli Ambiti territoriali sociali e al fine di garantire il concreto potenziamento strutturale del personale degli ATS per lo svolgimento esclusivo delle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- il decreto direttoriale n. 159 del 20 giugno 2025, con cui è stato approvato il bando di concorso pubblico, su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2019-2021, presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) secondo la ripartizione di cui all'allegato 1 al medesimo bando di concorso;

- i Decreti Direttoriali n. 427 del 22 dicembre 2025, n. 428 del 22 dicembre 2025, n. 429 del 22 dicembre 2025, n. 431 del 23 dicembre 2025, n. 432 del 23 dicembre 2025 con i quali sono state approvate rispettivamente le graduatorie finali di merito per il Profilo B (funzionario contabile – economico finanziario/esperto di rendicontazione), per il Profilo C (funzionario psicologo), per il Profilo D (Funzionario Educatore Socio Pedagogico), per il Profilo A (funzionario amministrativo), per il Profilo E (funzionario pedagogista), nonché il Decreto Direttoriale n. 3 del 16 gennaio 2026, con il quale è stata rettificata la graduatoria finale di merito per il Profilo D (Funzionario Educatore Socio-Pedagogico), nonché il decreto direttoriale n. 42 del 5 marzo 2026, con cui è stata rettificata la graduatoria finale di merito per il Profilo C;

- le procedure di scelta dell'amministrazione per i vincitori di ciascun codice di profilo, pubblicate sul portale InPA, tramite le quali i candidati dichiarati vincitori hanno espresso le preferenze relativamente alle amministrazioni di destinazione secondo l'ordine di graduatoria;

- il Decreto Direttoriale n. 39 del 25 febbraio 2026 con il quale è stata definita la procedura di assegnazione alle amministrazioni territoriali di destinazione per tutti i candidati risultati vincitori nei casi in cui non siano state espresse preferenze, tenendo conto dell'ordine di graduatoria, quale indice di priorità oggettiva, e della prossimità territoriale dei singoli candidati, quale criterio idoneo a garantire la coerenza tra la sede assegnata e il territorio di riferimento del candidato, compatibilmente con le sedi rimaste non assegnate in esito al procedimento di scelta;

- il Decreto Direttoriale n. 125 del 23 aprile 2026, rettificato con il Decreto Direttoriale n. 129 del 30 aprile 2026, con il quale sono state approvate le assegnazioni del numero delle figure professionali da assumere, per singolo profilo professionale, presso ciascuna amministrazione territoriale di destinazione;

- la nota prot.n. 4853/2026 con la il Dipartimento per le politiche sociali del terzo settore e migratorie, su richiesta specifica della SdS, ha indicato le modalità per richiedere la modifica del soggetto giuridico che deve effettuare le assunzioni del personale, da "Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa" a "Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa", giusto l'obbligo per l'ente che assume dell'applicazione del CCNL del Comparto Funzioni Locali";

- la convenzione di cui alla delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 29 dicembre 2025 tra la Società della Salute

Empolese Valdarno Valdelsa e l'Unione dei Comuni per l'esercizio e l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie del territorio dell'empolese valdelsa dal 1.1.2026 al 31.12.2028;

- la necessità di procedere ,nell'imminenza delle assunzioni, a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni delle figure professionali assegnate e che dovranno essere comandate all'SDS per lo svolgimento delle attività oggetto di finanziamento a disciplinare gli obblighi tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa in qualità di Beneficiario per la contrattualizzazione del personale individuato a seguito dell'espletamento del concorso nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), a valere sulla Priorità 1 FSE+ e la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in qualità di Soggetto Utilizzatore del personale così assunto da adibire al perseguimento delle finalità proprie del bando nazionale di cui in premessa;

Art. 3

Obblighi in capo all'Unione in qualità di Beneficiario e dell'SDS come Ente utilizzatore

Il Beneficiario, si impegna ad assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali - Triennio 2022-2024, ovvero applicando un CCRL/CCPL analogo nel caso di norme regionali specifiche, le seguenti figure professionali:

- n. 3 funzionari amministrativi;
- n. 5 funzionari psicologi;
- n. 1 funzionari educatori socio-pedagogici;
- n. 1 funzionari pedagogisti;

Nello specifico, **il Beneficiario nell'attuazione** dell'operazione di cui al precedente comma:

- a) verifica la veridicità sul possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli di studio dichiarati nella domanda di partecipazione del candidato vincitore di concorso ed assegnato all'Ente destinatario medesimo, ivi

compresa l'iscrizione all'albo professionale se richiesta dal bando di concorso;

b) verifica che il candidato vincitore di concorso non abbia riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

c) concluso il ciclo di verifica sulla documentazione di cui ai commi precedenti, al ricevimento della notifica di approvazione della presente Convenzione di sovvenzione dall'AdG tramite l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma Multifondo, si impegna tempestivamente a stipulare il contratto di lavoro individuale con tutti i candidati vincitori assegnati con le caratteristiche e modalità sopra richiamate prevedendo la contestuale presa di servizio **nelle sedi individuate espressamente dalla SDS** nonché il comando dello stesso personale presso l'SDS stessa. Eventuali differimenti della presa di servizio, a fronte di situazioni particolari e casi straordinari, dovranno essere formalmente autorizzati da parte dell'AdG;

d) trasmette all'AdG, tramite la piattaforma dedicata Multifondo, l'elenco di tutti gli assunti con l'indicazione della data di sottoscrizione del contratto e la data di presa in servizio unitamente alla copia dei contratti di lavoro individuali stipulati;

L'SDS come soggetto utilizzatore

a) dà avvio alle attività così come previste nella progettualità assentite e finanziate dal Ministero;

b) adibisce, le unità di personale assunte, esclusivamente alle funzioni ed attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali per tutto il triennio relativo all'assunzione;

c) comunica tempestivamente all'Unione ,per il conseguente inserimento tramite la piattaforma Multifondo, ogni variazione intervenuta nel rapporto di lavoro comprese eventuali dimissioni o rinunce;

d) comunica all'Unione, per il successivo inoltro all'AdG , eventuali criticità che possano rallentare e/o compromettere l'attività del personale assunto in servizio determinando un impatto negativo sull'incremento della capacità di garantire adeguati servizi sociali ai cittadini nonché sugli obiettivi di realizzazione del progetto e sui connessi target di spesa;

e) garantisce ,per quanto di sua competenza , la visibilità del sostegno ricevuto da parte dei fondi dell'Unione europea, in analogia con quanto stabilito per i beneficiari dall'art. 50 del regolamento (UE) 2021/1060, come meglio precisato nella presente Convenzione;

f) garantisce la piena collaborazione all'Unione durante lo svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte dei soggetti competenti (Autorità di gestione del Programma, Autorità di audit del Programma, Commissione europea, Corte dei conti europea, etc.), assicurando la tempestiva messa a disposizione della documentazione e delle informazioni richieste;

g) assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione e per il tramite dell'Unione , i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi a collaborare nell'espletamento di ogni onere e adempimento previsto dalla normativa UE in vigore e ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;

h) garantisce su tutti i documenti di competenza, riferiti al progetto , l'indicazione del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico, del titolo dell'operazione, del CUP (Codice Unico di Progetto);

i) conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione di sua competenza come Soggetto utilizzatore , sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle liste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato dall'Unione l'ultimo pagamento da parte dell'AdG, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dalla normativa nazionale;

j) garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;

k) assicura all'Unione la trasmissione di tutti i dati necessari per la implementazione della Piattaforma Multifondo, la registrazione e la conservazione delle informazioni di competenza e della documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate;

- l) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative al progetto, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività e collabora con l'Unione durante il controllo del MLPS, dello Stato italiano e dell'Unione Europea;
- m) invia all'Unione, alle scadenze stabilite dall'Autorità di Gestione nella manualistica del PN, i dati di monitoraggio fisico (indicatori di output e di risultato), e procedurale, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. (UE) n. 2021/1060; con riferimento agli indicatori fisici, gli stessi sono disciplinati all'interno della Guida Metodologica sugli Adempimenti di Monitoraggio;
- n) tratta, in qualità di conTitolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei destinatari finali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (GDPR, Codice privacy, Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR;
- o) si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dai documenti operativi che saranno adottati dall'AdG che accompagneranno gli ATS nella fase di attuazione e che allineeranno i contenuti metodologici alle finalità dell'Avviso.

Art. 4

Durata e modalità di realizzazione

La presente convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza dei contratti individuali di lavoro stipulati con ciascuna risorsa professionale assegnata, salvo eventuale proroga autorizzata dall'AdG, e comunque fino al completamento delle operazioni di rendicontazione delle attività al Ministero LPS.

Le assunzioni, compatibilmente con il periodo di ammissibilità del PN, avranno durata non superiore a trentasei mesi e prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale presa di servizio per ciascun funzionario assunto dall'ATS.

L'effettivo "Avvio attività" coincide con la firma del primo contratto di assunzione.

La presente Convenzione obbliga l'Ente utilizzatore del personale assunto al rispetto delle disposizioni previste fino alla chiusura del Programma nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (FESR e FSE+).

Art. 5

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, sono attribuite risorse del "PN Inclusione" complessivamente pari a Euro 1.536.488,55 a valere sul FSE+, in funzione di sovvenzione delle attività previste per le assunzioni oggetto della presente Convenzione.

In osservanza al principio di addizionalità, si precisa che una quota delle risorse del progetto sarà coperta dal Fondo di Rotazione nazionale secondo le percentuali di cofinanziamento in vigore all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, fatte salve le modifiche che potranno intervenire nel corso della programmazione.

Art. 6

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Si rinvia a quanto regolamentato all'art.7 della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e l'Autorità di Gestione del PN Inclusione 21/27 incardinata nella Direzione

Art. 7

Rendicontazione delle spese e controlli

La rendicontazione delle spese deve essere presentata nel rispetto delle regole indicate nel “Manuale per i Beneficiari” in vigore e ss.mm.ii., nonché nel Disciplinare di rendicontazione dedicato all’operazione oggetto della presente Convenzione, nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel “Manuale utente” per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060, al quale integralmente si rinvia, ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell’erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 6, il beneficiario, con il supporto del Soggetto utilizzatore, dovrà presentare all’AdG, entro 30 giorni dal primo mese trascorso dall’effettiva contrattualizzazione del personale e avvio delle attività lavorative, la prima Domanda di rimborso. Le successive domande di rimborso dovranno essere presentate entro 30 giorni successivi al periodo di riferimento delle attività per le Domande di rimborso intermedie ed entro 30 giorni dalla conclusione delle attività per la Domanda di rimborso finale. Le Domande di rimborso dovranno essere presentate su base preferibilmente mensile o comunque al massimo trimestrale e corredate dalla pertinente documentazione giustificativa delle spese sostenute, mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nelle Domande di rimborso dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell’art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e ss.mm.ii. e nel D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”.

I rimborsi da parte dell’Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell’AdG delle Domande di rimborso pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi. Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 8

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli fossero accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro il termine che sarà definito dall’AdG. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall’AdG. Le parti prendono atto, ciascuna per quanto di competenza, che l’AdG può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel

rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non preventivamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti nelle note relative alla Manifestazione d'interesse citate in premessa per l'esecuzione delle attività del progetto;
- h) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione alla Manifestazione d'interesse;
- i) mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 14;

Le parti prendono atto che Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo di II livello da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo e i relativi esiti, qualora negativi, potranno determinare una rideterminazione del contributo con conseguente attivazione di eventuali meccanismi di recupero, anche in caso di somme già ritenute ammissibili in fase di controlli di I livello e percepite dal beneficiario.

Art. 9

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà non è responsabile per eventuali danni che possono derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possono derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 10

Per l'attuazione del progetto il sottoindicato personale assunto dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (di seguito Ente cedente) a tempo determinato , ai sensi dell'art. 14, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali del 22.01.2004, è comandato, a tempo pieno e per il triennio presso la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (di seguito ente utilizzatore).

10.1 Tipologia del rapporto

L'utilizzo presso la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa dei dipendenti comandati a tempo pieno, è attuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, del CCNL 22.01.2004 e successive modd. ed intt.. Esso, pertanto, non dà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente comandato con l'Unione dei Comuni ente di appartenenza, né dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la SDS. Per tutta la durata del comando , pertanto, i dipendenti comandati restano giuridicamente dipendenti dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l' Ente utilizzatore attiene soltanto all' impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo. In relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale il primo, funzionale ed organizzativo l'altro, gli enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici, ivi compresa la facoltà di richiamo, per il secondo. In tale ambito gli enti interessati hanno la possibilità di modificare i termini di utilizzazione del dipendente comandato così come definiti col presente atto.

Il rapporto può essere risolto anticipatamente, senza preavviso:

- per recesso unilaterale del dipendente comandato;
- quando sussistano comprovate circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa per motivi di interesse pubblico, tali a giustificare la sospensione o l'annullamento.

Il dipendente comandato è tenuto al completamento dell'intero debito orario settimanale di 36 ore, presso l'Ente utilizzatore, salve le interruzioni della prestazione lavorativa per ferie, malattia o per permessi retribuiti stabiliti dalla normativa di comparto.

In relazione al profilo professionale ed alla posizione di lavoro rivestita presso l'ente di appartenenza ed in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra il'Ente utilizzatore ed i dipendenti comandati, gli stessi saranno funzionalmente incaricati presso l'ente utilizzatore, fatte salve rinunce o mancate assegnazioni da parte del MLPS, rispettivamente:

- n. 3 funzionari amministrativi;
- n. 5 funzionari psicologi;
- n. 1 funzionari educatori socio-pedagogici;

- n. 1 funzionari pedagogisti;

l'assunzione di tutte le funzioni ad esso relative.

I dipendenti in comando potranno essere autorizzati ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dal dirigente responsabile della struttura presso la quale operano, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti del budget assegnato dall'Ente cedente per tali finalità.

Qualora durante il periodo di servizio in posizione di comando il dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio del procedimento disciplinare, competente in merito è l'Amministrazione titolare del rapporto, la quale rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

10.2 Oneri finanziari e modalità di liquidazione

Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento, sarà corrisposto per intero dall'Unione dei Comuni, così come gli emolumenti legati al salario accessorio previa valutazione del personale da parte dell'Ente utilizzatore, secondo la regolamentazione vigente presso l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

10.3 Ferie e permessi

L'ente utilizzatore consentirà al dipendente comandato la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali adottando i relativi provvedimenti. La richiesta di utilizzo dei permessi che vanno ad incidere sul trattamento economico deve essere formulata dall'interessato all'Unione dei Comuni previo parere dell'Ente utilizzatore.

La gestione delle presenze/assenze è in capo all'ente utilizzatore, il quale deve prontamente comunicare all'Ente beneficiario i relativi dati ai fini della elaborazione dei cedolini mensili entro il 5 del mese successivo. Entro la stessa data, l'SdS si impegna a comunicare il numero di buoni pasto spettanti mensilmente ai dipendenti.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria (visite mediche periodiche e idoneità alla mansione), e la formazione obbligatoria sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, questi adempimenti sono a carico dell'Unione dei Comuni.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

Art. 11

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via

Art. 12

Trattamento dei Dati Personali da parte del beneficiario

In relazione ai dati personali il cui utilizzo è necessario per l'attuazione del progetto oggetto della presente Convenzione, l'Ente utilizzatore agisce in qualità di con Titolare del trattamento nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR e al Codice Privacy. Le parti si impegna a compiere le operazioni di trattamento, secondo le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR che saranno rese agli interessati, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e di adempiere a eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

* Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"